

VERBALE DI ACCORDO

Addì 18 Dicembre 2014, in Roma

tra

la Burgo Group S.p.A., nelle persone di Franco Montevecchi e Paolo Simonato, con l'assistenza di Confindustria Vicenza nella persona di dott. Carlo Frighetto

e

le Segreterie Nazionali della SLC-CGIL nella persona di Gian Luca Carrega, della FISTEL-CISL nella persona di Paolo Gallo, UILCOM UIL nella persona di Roberto Di Francesco e UGL CARTA E STAMPA nella persona di Giancarlo Pompei.

Premesso che

- ai sensi e per gli effetti degli artt. 4 e 24 della Legge 223/1991 la BURGO GROUP S.p.A. ha comunicato, con lettera datata 17/10/2014 (inoltrata il 17/10/2014) tramite Confindustria Vicenza - alle Segreterie Nazionali, alle Segreterie Provinciali di categoria e alle sedi istituzionali di competenza dei territori coinvolti, la necessità di attuare il licenziamento per riduzione di personale di complessivi n. 6 dipendenti occupati presso le unità di:

Stabilimento di Avezzano (AQ) – Via Leonardo Da Vinci, 5 – (n° 5 lavoratori eccedenti).


Stabilimento di Toscolano Maderno (BS) – Via Amerigo Vespucci, 28 – (n° 1 lavoratori eccedenti)

- i motivi che hanno determinato i predetti esuberi sono i seguenti:


le difficoltà del settore cartario nazionale ed internazionale persistono tanto che hanno assunto negli ultimi anni connotati di allarmante criticità. La difficoltà è in essenzialmente causata da un'eccedenza derivante: dalla perdurante criticità del mercato della carta e dell'allargamento della "forbice" dei prezzi e dei costi, con particolare riferimento a materie prime ed energia.

La crisi, ormai strutturale nei consumi di carta, è causata sostanzialmente dall'impatto dei nuovi media sull'informazione e dall'accaparramento della pubblicità da parte di questi ultimi, a scapito dei media tradizionali.

A tale crisi del mercato specifico si aggiunge la crisi imputabile al rallentamento economico globale che registra un insufficiente andamento del prodotto interno lordo dei paesi europei, principale mercato di sbocco delle nostre produzioni.

 Gli effetti registrati sul comparto hanno portato al taglio di svariate capacità produttiva in Europa e in Italia. I principali concorrenti stanno attuando politiche di aggregazione ed acquisizione di diretti concorrenti, volte a migliorare le economie di scala del ciclo produttivo e di vendita.

La situazione attuale risulta inoltre caratterizzata da una fase di riduzione dei prezzi di vendita dei prodotti cartari e dalla difficoltà di trasferire al cliente finale i costi crescenti che,



per quanto attiene alla voce energia, evidenziano un differenziale del + 40% rispetto ai costi sostenuti dai nostri concorrenti europei.

In tale difficile contesto la Società non può che adottare azioni volte al ridimensionamento dei costi. Ciò ha portato alla definizione di conseguenti piani di riorganizzazione della forza lavoro, nelle sedi amministrative e negli stabilimenti.

Tutto ciò premesso le parti hanno sottoscritto il presente accordo.

1. Le premesse fanno parte integrante del presente accordo e devono qui intendersi ritrascritte.
2. Le Organizzazioni Sindacali prendono atto dei motivi e delle necessità richiamati in premessa che determinano l'eccedenza di personale.
3. In applicazione di quanto sopra indicato la procedura di mobilità rimane confermata per complessivi nr. 6 dipendenti, come da seguente dettaglio:

OPERAI								
Unità/Stab.to	DIREZIONE	PERSONALE	AMMINISTRAZIONE	QUALITA'	PRODUZIONE	LOGISTICA	ESERCIZIO	TOTALE
Avezzano (AQ)						3	1	4,00
Toscolano (BS)							1	1,00
Totale	-	-	-	-	-	3,00	2,00	5,00

IMPIEGATI								
Unità/Stab.to	DIREZIONE	PERSONALE	AMMINISTRAZIONE	QUALITA'	PRODUZIONE	LOGISTICA	ESERCIZIO	TOTALE
Avezzano (AQ)					1			1,00
Toscolano (BS)								-
Totale	-	-	-	-	1,00	-	-	1,00

Totale Generale	-	-	-	-	1,00	3,00	2,00	6,00
------------------------	---	---	---	---	------	------	------	------

In considerazione di quanto sopra e tenuto conto delle esigenze tecniche produttive ed organizzative, le parti ai sensi dell'art. 5, comma 1, della Legge 223/1991 convengono, con il presente Accordo, che l'individuazione dei dipendenti da collocare in mobilità avvenga tenendo conto della imprescindibile esigenza di mantenere in servizio le professionalità necessarie a garantire il corretto ed efficiente andamento dell'attività produttiva e dei servizi, in considerazione anche dell'interesse comune dell'azienda stessa e dei dipendenti.

Stante quanto sopra, l'individuazione dei lavoratori in esubero, nell'ambito delle figure professionali individuate nella procedura di mobilità, avverrà, ai sensi dell'art. 5 della legge 223/91, in relazione ai seguenti criteri alternativi rispetto a quelli contemplati dall'art. 5, 1° comma, ultima parte, della citata legge 223/91:

- dipendenti che, previo parere positivo di esclusiva competenza della Direzione Aziendale, manifestino espressamente la non opposizione al recesso operato dall'Azienda;

Le Parti dichiarano di aver esperito con il presente accordo la procedura di mobilità prevista dall'art. 4 della legge 223/1991, in attuazione e con l'osservanza della procedura stessa che deve pertanto considerarsi conclusa con esito positivo, per n. 6 lavoratori occupati presso le unità di:

Stabilimento di Avezzano (AQ) – Via Leonardo Da Vinci, 5 – (n° 5 lavoratori eccedenti).
Stabilimento di Toscolano Maderno (BS) – Via Amerigo Vespucci, 28 – (n° 1 lavoratori eccedenti)



il cui rapporto di lavoro si risolverà a partire dal giorno successivo alla data di firma del presente accordo e fino tutto il 31/12/2014, con il conseguente collocamento nella lista di mobilità previsto per ognuno dei lavoratori stessi ex legge 223/91, con effetto dal giorno successivo alla data di licenziamento.

Con tale risoluzione le Parti espressamente concordano nell'esercitare la facoltà di deroga e riduzione dei termini previsti dall'art 8 comma 4 Legge 236/93.

Le Parti si danno atto che il presente accordo sana, ai sensi della Legge 92/2012, ogni eventuale vizio formale della procedura di mobilità, con particolare riferimento all'individuazione degli esuberanti e ai termini di esperimento della procedura.

Il presente accordo è valido anche agli effetti del pagamento ridotto della somma di cui all'art. 5 comma 4, della legge 223/91.

Letto, confermato e sottoscritto.

BURGO GROUP S.p.A.

Confindustria Vicenza

OO.SS Nazionali